

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 151-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE GIORGI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione ad eseguire provvedimento che disponga la custodia cautelare, nonchè a compiere gli atti di cui all'articolo 343 del codice penale

CONTRO IL SENATORE

GIORGIO MOSCHETTI

per i reati di cui agli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 319-bis, 61, n. 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61, n. 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici), agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61, n. 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici).

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 20 maggio 1993

Comunicata alla Presidenza il 15 ottobre 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 20 maggio 1993, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Moschetti per i reati di cui agli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 319-bis, 61, n. 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici), agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61, n. 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici), agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61, n. 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici).

In data 20 maggio 1993 il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 24 maggio 1993 e deferita alla Giunta il 2 giugno 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 29 settembre 1993.

Il senatore Moschetti - che aveva già presentato una memoria scritta - è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 29 settembre 1993.

I reati contestati riguardano la presunta ricezione da parte del senatore Moschetti, nella sua qualità di segretario amministrativo regionale della DC, di somme di denaro

erogate da società appaltatrici di un'azienda municipalizzata romana, e cioè della ACEA. In particolare, le fattispecie concernono la promessa di 4 miliardi di lire e poi un versamento di un milione di dollari su un conto all'estero, nonché di una somma in contanti di lire 260 o 280 milioni da parte dell'Ansaldo S.p.A. e di altre imprese a questa associate per il tramite di tal Bethlehem de Bethlem; il versamento di lire 220 milioni da parte della Simeoni costruzioni s.r.l.; di lire 50 milioni prima e 70/80 milioni poi da parte della Scegas s.r.l..

Per il primo episodio la Procura procedente contesta unitariamente e la corruzione e la violazione della legge sul finanziamento dei partiti; per gli altri la corruzione è contestata per le intere somme, mentre la violazione della legge sul finanziamento dei partiti separatamente per le rate dei versamenti successivi al 1989, e come tali non estinti da amnistia. A fondamento delle accuse i magistrati procedenti pongono le dichiarazioni di chiamata in correità da parte degli autori del versamento, e cioè di Bethlehem de Bethlem per i versamenti dell'Ansaldo e collegate (anche se è dato riscontrare un parziale contrasto con le dichiarazioni di Luigi D'Oriano); di Mario Simeoni per i versamenti della Simeoni costruzioni; di Sergio Mancini per i versamenti della Scigas.

Il senatore Moschetti - nella sua memoria e nei chiarimenti resi alla Giunta - ha contestato le accuse formulate, facendo presenti, in particolare, sia il contrasto tra le dichiarazioni del D'Oriano e quelle del Bethlehem de Bethlem, sia la mancanza di precisi riscontri probatori circa le accuse formulate, basate sostanzialmente su sillogismi e deduzioni.

Tuttavia, lo stesso senatore Moschetti ha dichiarato di non opporsi alla concessione dell'autorizzazione, ricordando come da tempo si sia già posto a disposizione dell'autorità giudiziaria al fine di chiarire la propria posizione processuale; attecchia-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mento di cui la Giunta ha tenuto conto pur non essendone vincolata.

Infatti, la Giunta ha ritenuto unanimemente di proporre la concessione dell'autorizzazione al procedimento, in quanto, benchè tali chiamate in correità siano allo stato prive di riscontri precisi, le stesse sono sembrate sufficienti a determinare la *notitia criminis* qualificata necessaria a fondare la richiesta di autorizzazione al procedimento, anche perchè in questo caso almeno gli ambiti amministrativi, in cui l'illecito finanziamento politico che c'è stato avrebbe anche determinato l'effetto corruttivo secondo l'ipotesi accusatoria, sono stati individuati, vale a dire gli appalti dell'Aceca.

La Procura di Milano chiede inoltre di essere autorizzata a richiedere e, ove concesso, ad eseguire provvedimento che disponga la custodia cautelare. Al riguardo, la Giunta ha valutato la circostanza che in successive richieste di autorizzazione inoltrate dalla stessa Procura di Milano, nei confronti dello stesso senatore Moschetti, tale richiesta risulta non più reiterata: evidentemente perchè, o le esigenze istruttorie sono state superate, oppure perchè lo stesso senatore Moschetti si è già volonta-

riamente sottoposto ad interrogatorio davanti ai magistrati della Procura milanese, assumendo un atteggiamento pienamente collaborativo, così facendo venire meno, ove mai previamente sussistenti, i presupposti per il ricorso alla misura della custodia cautelare.

La Procura della Repubblica di Milano chiede inoltre di essere autorizzata a compiere tutti gli altri atti di cui all'articolo 343 cpp. Trattasi peraltro di richiesta che, per la genericità con cui è formulata, la Giunta ha ritenuto non procedibile, conformemente alla giurisprudenza del Senato.

Con queste argomentazioni la Giunta ha deliberato, con separate votazioni, di proporre:

- a) la concessione dell'autorizzazione a procedere (all'unanimità);
- b) il diniego dell'autorizzazione ad eseguire provvedimento che disponga la custodia cautelare (a maggioranza);
- c) di dichiarare improcedibile l'ulteriore richiesta di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale (a maggioranza).

GIORGI, relatore